

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 10 luglio 2018

Deliberazione n. 2018/17/224

Oggetto: Abbandono rifiuti a Pianodardine. Presa d'atto nota di riscontro al Comune di Montefredane.

L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di luglio alle ore 11,00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., Ing. Antonio Pizza

IL COMITATO DIRETTIVO

Tenuto conto che con nota prot. n° 2630 del 12 giugno 2018 avente ad oggetto: “ *Abbandono rifiuti ex art. 192 comma 3, D. Lgs n. 152/2006 presso l'insediamento industriale (Area Asi) sito in Montefredane (Av) alla località Campo di Fiume. Chiusura istruttoria*” il Comandante della Polizia Municipale di Montefredane, ha invitato il Consorzio a presentare eventuali osservazioni in relazione al procedimento in atto.

Vista la nota prot. n° 2869 del 22 giugno 2018, che si allega in copia, con la quale il Consorzio, in riscontro a quanto richiesto dal Comandante della Polizia Municipale di Montefredane, ha chiarito di non avere alcun titolo, né giuridico, né di fatto sulle aree interessate dall'abbandono rifiuti e che, pertanto, non sussistono i presupposti per configurare una eventuale responsabilità dell'ente.

Ritenuto di dover prendere atto della nota di riscontro prot. n° 2869 del 22 giugno 2018, di cui si condivide il contenuto;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Prendere atto e fare propria la nota di riscontro, prot. n° 2869 del 22 giugno 2018, inviata al Comune di Montefredane che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Al Sindaco del Comune di Montefredane

Al Comandante P.M.

pec:llandolfi@pec.it

Oggetto: Nota del 6.06.2018 prot. 1660/2018. Abbandono rifiuti ex art. 192, comma 3 D.Lgs. 152/2006 presso insediamento industriale sito in Montefredane (AV), località Campo fiume. Riscontro. Osservazioni.

Con riferimento alla nota in oggetto, nel richiamare la documentazione già consegnata a mezzo dell'Ing. Tollino, si svolgono le seguenti osservazioni.

A seguito di ulteriori ricerche effettuate presso gli archivi del Consorzio ASI della Provincia di Avellino è stato rinvenuto il **"Contratto di affitto di ramo di azienda con offerta irrevocabile di acquisto e pattuizioni accessorie"**, giusta atto per notaio Benigni, rep. 4.200, raccolta n.2.530, stipulato, in data 2.05.2013, tra la Prefabbricati Industriali Srl e la Nuova Prefabi Srl (ALL. 1).

Tra i beni facenti parte del ramo di azienda sono espressamente indicati (art. 2 del rogito): **"lotto di terreno di circa mq 12.000 (dodicimila) nell'agglomerato industriale di Pianodardine, assegnato come da Raccomandata A.R. inviata dall'ASI in data 14 maggio 2008, riportato nel C.T. al foglio 8 nella maggior consistenza delle p.lle 880 di ettari 1.13.52, semin irreg. di cl. 2, e p.lle 882 di are 35.98, sem irrig. di cl. 1"**. Si rileva che il Consorzio ASI, con nota del 15.11.2013, ha preso atto del subentro della Nuova Prefabi srl (ALL. 2).

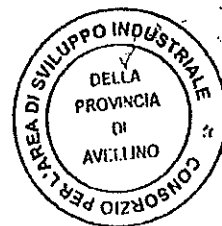
Tra gli obblighi previsti dal rogito in capo alla affittuaria, Nuova Prefabi Srl, (art.3), vi è quello di **"custodire e gestire l'Azienda in conformità alla legge (...)"**, mentre tra quelli della Prefabi, affittante, (art.4), quello di **"Immettere Nuova Prefabi SRL nel pacifico godimento dell'Azienda al fine di permettere a Nuova Prefabi SRL la gestione della stessa con la più ampia autonomia e libertà imprenditoriale."**

Il contratto ha la durata di 2 anni a decorrere dalla stipula, art. 5, con **"facoltà del Tribunale e/o del Commissario giudiziale che sarà nominato di recedere dal presente contratto entro 90 (novanta) giorni dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo."**

All'art. 7 della scrittura è previsto che **"Con la sottoscrizione del presente contratto, NUOVA PREFABI SRL formula, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., una proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda già condotto in affitto, al prezzo di euro 1.400.000,00 (...)"**.

Il corrispettivo per l'affitto del ramo di Azienda è fissato nel canone annuale di € 100.000,00 (art. 6).

Orbene, con il predetto rogito, la Prefabbricati Industriali non soltanto ha fittato il ramo di azienda (di cui, ai sensi dell'art. 2, fanno parte le particelle n. 880 e 882) ma lo ha anche posto in vendita, con contestuale formulazione da parte della Nuova Prefabi di un'offerta di acquisto irrevocabile del medesimo ramo di azienda o del solo complesso immobiliare.



L'atto notarile costituisce piena prova delle seguenti circostanze:

- il capannone sito sulla p.lla 1122 e le particelle n. 880 e 882 del Foglio 8, site nell'agglomerato di Pianodardine del Comune di Montefredane (Av), risultano ad oggi possedute dalla Nuova Prefabi Srl in forza del predetto atto, stipulato nel maggio 2013, qualche mese prima della Sentenza dichiarativa di fallimento della Prefabi. Il possesso dell'Azienda è confermato anche dal contratto di fornitura di acqua al capannone e dal pagamento della relative forniture (ALL.3);

- la Prefabi ha trasferito alla Nuova Prefabi Srl il possesso pacifico ("*pacífico godimento*") dell'Azienda (comprese le p.lle di cui n. 880 e 882 del Foglio 8, su cui vi sarebbero i rifiuti);

- il ramo di azienda (ivi compresi il capannone e le p.lle di cui n. 880 e 882 del Foglio 8) è stato dato in locazione e proposto in vendita dalla Prefabi alla Nuova Prefabi;

- il possesso attuale dell'Azienda e con essa delle p.lle n. 880 e 882 del Foglio 8 in capo alla Nuova Prefabi è stato autorizzato dalla Curatela del Fallimento che ha inteso continuare l'affitto del ramo di azienda, non esercitando la facoltà riconosciuta dall'art. 79 della L.F., né quella prevista dall'art. 5 del rogito, di recedere dal contratto, con il fine, evidentemente, di continuare ad incassare i canoni per il fitto.

Pertanto, è documentato e non contestabile che il godimento e il possesso pacifici, pieni ed esclusivi delle aree interessate dal contestato abbandono di rifiuti sono stati:

- dal 2004 al 2013 (come dimostrano i documenti già consegnati dall'ing. Tolino), in capo alla Prefabi Srl;

- dal 2013 all'attualità, in capo alla Nuova Prefabi Srl ed è regolamentato dal contratto di affitto di ramo di azienda dal quale la Curatela non ha inteso recedere, e che anzi ha prorogato.

Va rilevato, altresì, che il Consorzio ASI, dopo la prima comunicazione del NOE e prima di rinvenire il rogito di cui sopra, ha inoltrato al Curatore del Fallimento una richiesta di chiarimenti, diffidandolo al porre in essere tutti gli atti dovuti (ALL.4); la nota è rimasta senza riscontro.

Alcuna responsabilità può essere, dunque, addebitata al Consorzio ASI, per i seguenti motivi:

- L'atto per notato Benigni, rep. 4.200, raccolta n.2.530, stipulato in data 2.05.2013, contempla la proprietà delle p.lle n. 880 e 882 del Foglio 8 in capo alla Prefabi e in forza di tale titolo la Curatela continua il fitto di ramo di azienda e incassa i canoni.

- I soggetti responsabili dell'abbandono dei rifiuti sono individuabili in coloro i quali hanno il godimento e il possesso pacifici ed esclusivi delle aree, ovverosia l'attuale affittuaria del ramo di azienda, Nuova Prefabi srl, e se l'abbandono risale al periodo antecedente al 2013, nella Prefabi Srl. Il Consorzio ASI, dunque, giammai ha avuto il possesso dell'area negli ultimi 15/20 anni.

- La concedente/affittante delle p.lle n. 880 e 882 del Foglio 8 è, ad oggi, la Curatela del Fallimento Prefabi Srl che ha ritenuto di non recedere dal contratto di fitto di ramo di azienda, anzi di prorogarlo.



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Deve concludersi che il Consorzio ASI non ha alcun titolo, né giuridico (vds. atto per notaio Benigni, rep. 4.200, raccolta n.2.530, stipulato in data 2.05.2013), né di fatto sulle aree interessate dall'abbandono di rifiuti, pertanto non sussistono i presupposti per configurare una responsabilità, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, in capo ad esso Consorzio che, dunque, non può essere destinatario di alcuna ordinanza sindacale (di rimozione, avvio a recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi) che sarebbe palesemente illegittima, adottata in assenza dei presupposti e in palese violazione del disposto dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti

Si allegano:

1. Atto per notaio Benigni, rep. 4.200, raccolta n.2.530, stipulato in data 2.05.2013, tra la Prefabbricati Industriali Srl e la Nuova Prefabi Srl;
2. Nota ASI del 15.11.2013;
3. Contratto di fornitura di acqua al capannone e dal pagamento della relative forniture;
4. Nota ASI datata 28.04.2018

Avellino, 22.06.2018

Prot. 2869

Il Presidente
Ing. Vincenzo Sirignano



d'ordine
Ing. Antonio Pizza